

Fallimento e procedure concorsuali - Corte di Cassazione, Sentenza n. 42093 del 31/12/2021

Crediti prededucibili sorti "in funzione" del concordato preventivo - Condizioni per il riconoscimento della prededucibilità nel fallimento successivo.

Le Sezioni Unite civili, a risoluzione di un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato il seguente principio di diritto:

- Il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l'accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art.161 l.f., sia stata funzionale, ai sensi dell'art.111, comma 2, l.f., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerzia necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell'art.163 l.f., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa; restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l'eventuale causa di prelazione e, per l'altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l'inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria.

https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/42093_12_2021_no-index.pdf